



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Presidente

VIVALDI dott.ssa Roberta

Vice Presidente

GALLO dott. Domenico

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

DE MASI dott. Oronzo

COSTANZO dott. Angelo

SESTINI dott. Danilo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MELONI dott.ssa Marina

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni

BELLINI dott. Ubaldo

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

GALTERIO dott.ssa Donatella

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele



riunito il 15 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del consigliere Danilo Sestini;

Ritenuto che è stata promossa l'iniziativa di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 7 settembre 2021, annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 215 dell'8 settembre 2021 (n. 21A05375), sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73, comma 1, limitatamente all'inciso "coltiva";

Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole "la reclusione da due a 6 anni e";

Articolo 75, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;"?»

Rilevato che il 28 ottobre 2021, alle ore 10,30, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, Palazzo di Giustizia, i promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum i quali -come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data - hanno depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 352/1970, una scatola, recante l'indicazione "referendum cannabis legale referendumcannabis.it", che hanno affermato contenere complessivamente n. 294 moduli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, regolarmente autenticate ed accompagnate, in parte, dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali; gli stessi hanno depositato altresì un hard disk esterno, marca INATECK della capacità di un terabyte il cui spazio è utilizzato nella misura di n. 374.181.199.872 byte (dimensioni su disco 196.680.351.744 byte), per n. 71.026 file e 109.606 cartelle che hanno affermato contenere il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di n. 606.879 firme raccolte elettronicamente, accompagnate dal duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) succitato, delle richieste formulate con PEC alle amministrazioni comunali e dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi PEC ricevuti.

Dato atto che questo Ufficio centrale per il referendum ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone, con delega del Presidente dell'Ufficio centrale in data 2 novembre 2021, le operazioni alla segreteria costituita con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 89 del 3 novembre 2021; che, con successiva delega del Presidente dell'Ufficio centrale del 17 novembre 2021, le predette attività di verifica e conteggio sono state demandate anche al personale comandato o assegnato in mobilità temporanea presso l'Ufficio centrale per il referendum ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139.

Rilevato che le anzidette operazioni di verifica e conteggio non sono esaurite poiché non è stato ancora appurato il raggiungimento delle 500.000 firme valide e che dal report fornito dalla segreteria risultano, all'11 dicembre 2021, i dati che così possono essere compendati:

Sottoscrizioni acquisite da moduli cartacei (pari al 100% del materiale depositato):

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Sottoscrizioni inserite | 5.753 |
| non contabilizzate | 18 |
| Sottoscrizioni contabilizzate | 5.735 |
| irregolari | 2.885 |
| Sottoscrizioni regolari | 2.850 |

Sottoscrizioni digitali verificate (pari al 89.45% delle firme depositate associate a certificati):

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Sottoscrizioni verificate | 486.361 |
| irregolari | 36.707 |
| Sottoscrizioni regolari | 449.654 |



Irregolarità rilevate sui moduli cartacei e nelle firme digitali (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione):

| Tipo irregolarità | Descrizione | Ricorrenza | Incidenza |
|-------------------|---|------------|-----------|
| A1 | Mancata o parziale vidimazione | 291 | 0,688 |
| A4 | Mancata o parziale autenticazione collettiva | 224 | 0,530 |
| B1 | Mancanza firma | 2.863 | 6,769 |
| B3 | Mancanza del certificato elettorale | 36.418 | 86,105 |
| B4 | Certificato elettorale irregolare | 63 | 0,149 |
| B5 | Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti | 2.435 | 5,757 |
| B6 | Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale | 1 | 0,002 |

Ritenuto che anche prima della conclusione delle predette attività di verifica può essere formulata la proposta d'integrazione del quesito e di denominazione della richiesta referendaria;

Considerato che le norme oggetto del quesito sono contenute in un atto normativo avente natura ed efficacia di legge e che sono tuttora in vigore, non essendo intervenuti, rispetto a nessuna di esse atti di abrogazione o pronunce di illegittimità costituzionale.

Rilevato, in particolare, in relazione alla rubrica dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e al testo del comma 4 dello stesso articolo, che le modifiche introdotte dall'art. 4-bis del d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. n. 49/2006, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che ha anche precisato che "tornano a ricevere applicazione l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente alle modifiche apportate" con le disposizioni di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Ritenuto che appare opportuno integrare il quesito con l'indicazione della rubrica di ciascuno degli articoli in esso richiamati e del comma in cui è contenuta la disposizione dell'art. 75 di cui è richiesta l'abrogazione.

Ritenuto di proporre, ai fini dell'identificazione del quesito, la seguente denominazione: "*Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*".

Ritenuto di fissare un termine, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7 della l. n. 352/1970 per il deposito presso questo Ufficio di eventuali osservazioni scritte in ordine alle proposte di integrazione del quesito e di denominazione della richiesta referendaria.

P.Q.M.

Propone di integrare il seguito nei seguenti termini:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*" limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73 (*Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), comma 1, limitatamente all'inciso "*coltiva*";



Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a sei anni e”;

Articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, limitatamente alle parole “a sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?»

Propone, al fine di identificare l’oggetto del referendum, la seguente denominazione: “Abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Assegna ai promotori termine fino al 4 gennaio 2022 per far pervenire eventuali osservazioni scritte in merito all’integrazione del quesito e alla denominazione del referendum richiesto.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata ai promotori, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito.

Roma, 15 dicembre 2021

Depositata in cancelleria
Oggi, 16 dicembre 2021
Il Direttore
Pierluigi Esposito



Il Presidente
Roberta Vivaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberta Vivaldi".